

BANDO PROGETTI di SUPPORTO PSICO-FISICO

Si consiglia di rileggere tutte le FAQ prima della presentazione effettiva dell'istanza per l'ammissione al contributo avendo provveduto, in più step, all'incremento e/o integrazione delle medesime, nonché alla suddivisione per tematiche.

(aggiornamento al 5/9/2022)

TEMATICHE delle FAQ

ISTANZA

1. **Chi sono i destinatari dei finanziamenti?**
I Comuni, singoli o associati nelle forme previste dalla legge, che si rendano disponibili a realizzare "Progetti di supporto psicofisico".
2. **Il comune capofila che partecipa al bando, per avere diritto ad un punteggio più alto con quanti comuni deve candidarsi ?**
Deve candidarsi in partenariato con almeno due comuni, oltre al capofila.
3. **Qual è la data di scadenza dell'istanza ?**
La scadenza di presentazione delle istanze è il **15/09/2022 alle ore 12.00**.
4. **Cosa devono fare i Comuni prima della presentazione dell'istanza ?**
I Comuni devono formare il "partenariato" con la struttura complessa di psicologia del proprio territorio. In aggiunta possono anche formare il partenariato con altri comuni, con i CAG e con associazioni del terzo settore qualora intendano coinvolgerli nel progetto.
5. **Quale documentazione va allegata all'istanza da parte dei Comuni ?**
 - Allegato B = candidatura firmata digitalmente dal legale rappresentante del Comune capofila;
 - Allegato C (pena l'inammissibilità al finanziamento) = dichiarazione di ACCORDO del PARTENARIATO che prevede tutti gli IMPEGNI in capo ai soggetti partner e che deve essere firmata dai medesimi. Qualora le firme fossero olografe e non certificate digitalmente è necessario allegare le fotocopie dei documenti di riconoscimenti in corso di validità;
 - Allegato D = Informativa sui dati personali.
6. **Cosa succede se il comune capofila non presenta la DICHIARAZIONE di Accordo di PARTENARIATO ?**
Qualora ed entro la data di scadenza del bando il comune capofila non presenta la Dichiarazione di partenariato (allegato C) è **INAMMISSIBILE** al finanziamento.
7. **I comuni si possono candidare senza la RETE di partenariato ?**
NO, devono presentarsi in partenariato almeno con la struttura complessa di psicologia del proprio territorio pena l'**INAMMISSIBILITA'**.
8. **Come dev'essere presentata l'istanza?**
A mezzo PEC all'indirizzo di posta famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it
9. **La dichiarazione di Accordo (allegato C) può essere firmata digitalmente da tutti i soggetti interessati ?**
Sì, purchè la documentazione firmata digitalmente venga integralmente trasmessa all'indirizzo di posta elettronica prevista dal bando, ossia con le firme certificate, insieme all'invio di tutta la documentazione prevista per l'istanza.
10. **Gli enti sportivi vanno comunicati in fase di istanza oppure in una seconda fase?**
Possono anche essere comunicati in fase successiva considerato che tali soggetti non incidono nell'attribuzione del punteggio in fase di valutazione dell'istanza. Vanno però considerate sin da subito le eventuali spese segnalando nel bilancio preventivo (SEZIONE 2).
11. **In base a quali criteri vengono selezionati i Cag?**
In assenza di codifica normativa di "Centro di aggregazione" il Comune ne valuta le caratteristiche per considerare i Cag anche al fine di definire quali CAG coinvolgere rispetto al proprio territorio.

12. I comuni capofila devono presentare la dichiarazione di intenti (pag. 8 dei Criteri) per la costituzione del partenariato (All. C) con: Comuni partner; Associazioni di settore; Strutture complesse di psicologia. Non sono però citati i Cag mentre sul modello All. C, (pag. 24) si.
Anche per i CAG i Comuni capofila devono presentare la dichiarazione di intenti per la costituzione del partenariato, qualora coinvolti.
13. E' necessario allegare anche le dichiarazioni di partenariato con i CAG all'istanza, pena l'inammissibilità?
Sì.
14. In un'ottica di una candidatura da parte di un'Unione Montana di cui fanno parte 12 Comuni, è necessaria un'ulteriore convenzione?
No, è sufficiente la candidatura come Unione Montana per l'ottenimento dei 10 punti previsti.
15. In merito alla sottoscrizione della dichiarazione di intenti (Allegato C) è possibile procedere con 2 sottoscrizioni? Una con la struttura complessa di psicologia e l'altra con le associazioni di settore?
Sì, è possibile purchè sottoscritte digitalmente con firme certificate o olograficamente, in tal caso accompagnate da un documento identificativo.
16. In caso di assenza della struttura semplice o complessa di psicologia sul territorio del Comune è possibile che la partnership venga fatta con un altro servizio del territorio (Centro di salute mentale, Neuropsichiatria...) e che effettivamente sul territorio svolga quella funzione?
Il bando non prevede tale possibilità. La struttura semplice o complessa è presente in ogni ASL, quindi non è possibile che siano "assenti". E' pertanto sempre possibile prevedere la collaborazione con la struttura semplice o complessa dell'ASL, a seconda dell'organizzazione che l'ASL si è data.

CONTRIBUTO

17. Qual è il tetto minimo di contributo ?
Ciascun soggetto attuatore potrà essere beneficiario di un minimo di 30.000,00 euro in relazione alla richiesta di contributo presentata e alle spese ammissibili indicate.
18. Qual è il tetto massimo di contributo?
Ciascun soggetto attuatore potrà essere beneficiario di un massimo di 50.000,00 euro in relazione alla richiesta di contributo presentata, alle spese ammissibili e alle risorse disponibili.
19. Come vengono finanziati i progetti presentati ?
Si provvederà a finanziare almeno un progetto per ciascuna provincia, individuando quindi il progetto con maggior punteggio per ciascun ambito provinciale. Successivamente saranno finanziati i progetti aventi maggior punteggio, scorrendo la graduatoria medesima: in caso di parità di punteggio si darà la priorità ai progetti che prevedono quali destinatari il maggior numero di giovani (criterio A2 del bando).
In via subordinata si provvederà ad attribuire la priorità al progetto che coinvolgerà più Centri di Aggregazione - CAG (criterio C4 del bando).
20. Se i partner sono più comuni si ottengono più finanziamenti?
No, in quanto è prevista la presentazione di una sola richiesta di finanziamento da parte del comune capofila.
21. Quando saranno erogati i finanziamenti spettanti ed in quale percentuale (acconti e saldi) ?
- Il primo acconto, pari al 3,88% del finanziamento spettante a valere sulle risorse regionali (€ 30.816,00), sarà erogato successivamente all'approvazione della Determina dei progetti finanziati e comunque non oltre il 31/12/2022;
- il secondo acconto, pari al 56,66% del finanziamento spettante a valere sulle risorse statali (€ 450000,00), sarà erogato a trasferimento delle risorse ricevute dal Dipartimento e molto probabilmente anch'esse non oltre il 31/12/2022;
- quota a saldo, pari al 39,46% del finanziamento totale spettante (€ 110.000,00 regionali + € 203.38000 statali), previa verifica delle rendicontazioni a conclusione dei progetti.
22. Esiste un limite percentuale sulla quota di contributo trasferibile ai partner?
Sì. Alla voce *e) spese ammissibili* sono previste le percentuali massime relative a ciascuna voce di spesa. Pertanto dipende da come si intende distribuire il contributo rispetto alle voci di spesa.

REQUISITI per FINANZIAMENTO

23. **I requisiti di assegnazione dei contributi vanno sempre mantenuti ?**
Sì, anche in fase di rendicontazione finale.
24. **Cosa succede se i requisiti non vengono mantenuti in fase di rendicontazione finale ?**
Qualora si verifichi la perdita di uno o più dei requisiti vincolati all'assegnazione del contributo, si provvederà alla revoca dello stesso con conseguente adeguamento e disposizione della liquidazione.
25. **Cosa devono fare i Comuni e i partner di rete dopo il positivo riscontro di ammissione al finanziamento?**
Avviare le attività entro una mese dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione al finanziamento (solo a carico dei Comuni), comunicandolo al Settore regionale competente con PEC.
26. **Quali sono le attività oggetto di finanziamento ?**
Le attività devono offrire specifici percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale e devono essere rivolte ai giovani tra i 15 – 29 anni con problematiche di disagio e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, e difficoltà anche conseguenti alla pandemia da COVID-19. Dette attività sono:
- facilitazione all'accesso ai servizi di supporto psicologico;
 - realizzazione di laboratori espressivi (anche artistici e musicali);
 - fruizione con accesso, libero e gratuito, alle attività sportive sul territorio mirate al contrasto del disagio giovanile individuale o di gruppo;
 - supporto psicologico (individuale e/o di gruppo);
 - rafforzamento del lavoro di "rete" tra diversi stakeholders.

COFINANZIAMENTO

27. **Qual è l'entità del co-finanziamento minimo da parte dei comuni?**
Il minimo è pari al 20% del contributo regionale richiesto.
28. **Quali spese possono concorrere alla quota di co-finanziamento?**
Tutte quelle previste dal bando e senza limiti; tra cui le spese di risorse umane, strumentali e di servizi.
29. **Rispetto al 20% minimo delle risorse finanziate dal Comune: è possibile quantificarle in ore di lavoro e non in denaro?**
Sì, può essere quantificato in risorse economiche o valorizzazione di beni, servizi e ore di lavoro del personale.
30. **Se un comune partecipa (ad esempio) con un cofinanziamento del 21% ha diritto ai 10 punti ?**
Sì, i 10 punti sono destinati ai tutti i comuni che partecipano con oltre il 20% di cofinanziamento.
31. **Per quanto riguarda il cofinanziamento del 20% viene riconosciuto solo quello del comune capofila o possono essere previste e/o rendicontate anche spese degli altri enti partner?**
Sì, possono essere previste e/o rendicontate anche spese degli altri Enti partner.

PARTNENARIATO e SOGGETTI coinvolti

32. **Cosa succede se il comune capofila non presenta la DICHIARAZIONE di Accordo di PARTENARIATO ?**
Qualora ed entro la data di scadenza del bando il comune capofila non presenta la Dichiarazione di partenariato (allegato C del bando) è **INAMMISSIBILE** al finanziamento.
33. **Cosa prevede la "composizione del partenariato"?**
I Comuni che assumo il ruolo di capofila devono presentarsi in partenariato almeno con la struttura di psicologia (semplice o complessa) del proprio territorio; inoltre possono coinvolgere anche altri comuni, i Centri di aggregazione giovanile (CAG) e le associazioni di volontariato del Terzo Settore.
34. **La stessa ASL con lo stesso servizio può sottoscrivere più partenariati su diverse progettualità?**

Considerato che la struttura complessa di psicologia di una ASL può afferire a più Enti Locali (Comuni), si conferma la possibilità che la medesima ASL, con lo stesso servizio, possa aderire all'iniziativa del presente bando con più comuni e conseguentemente sottoscrivere più partenariati.

35. **Un Oratorio può essere considerato come CAG, e quindi inserito come partner?**
Sì, a condizione che svolga effettivamente le attività tipiche di un CAG.
36. **Un'Unione montana può essere considerata partner?**
Sì, in quanto rappresenta più comuni.
37. **Cosa prevede il "coinvolgimento delle associazioni del Terzo Settore"?**
Le associazioni di volontariato devono offrire, in collaborazione con la struttura di psicologia, specifici percorsi di crescita, partecipazione ed inclusione sociale rivolti ai giovani con problematiche di disagio e difficoltà anche conseguenti alla pandemia da COVID-19. Inoltre devono essere iscritte nel registro regionale delle ODV e in fase di trasmigrazione e/o già iscritte al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
38. **Quali sono gli enti del terzo settore che possono essere partner ?**
Sono gli enti del terzo settore già iscritti nei registri regionali delle ODV/delle APS (e in fase di trasmigrazione nel RUNTS) o neoiscritti al nuovo Registro Unico del Terzo Settore (provvedimento di iscrizione adottato entro la data di scadenza del bando regionale emanato in attuazione del presente atto), tra le seguenti tipologie, come da integrazione avvenuta con la DD n. 1511 del 12 agosto 2022, pubblicata anche sul B.U.R:
- a) organizzazioni di volontariato
 - b) associazioni di promozione sociale
 - c) cooperative sociali
 - d) fondazioni
 - e) imprese sociali.
39. **Un ente gestore della funzione di Centro di servizio per il volontariato ai sensi del D.lgs 117/2017, regolarmente iscritto al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non ricade però tra nessuna delle cinque ipotesi previste ma è una associazione riconosciuta iscritta nella sezione "Altri enti del Terzo Settore". Essendo comunque registrata al RUNTS è possibile la sua partecipazione tra i partner?**
Possono essere partner solo quelli in elenco alla FAQ 38 e riportati nella Determina del bando e s.m.i.
40. **Se i partner sono più comuni si ottengono più finanziamenti?**
No, in quanto è prevista la presentazione di una sola richiesta di finanziamento da parte del comune capofila.
41. **La dichiarazione di Accordo (allegato C) può essere firmata digitalmente da tutti i soggetti interessati ?**
Sì. La documentazione può essere firmata digitalmente da tutti gli interessati, purchè con firma certificata, e venga integralmente trasmessa all'indirizzo di posta elettronica prevista dal bando, insieme all'invio di tutta la documentazione prevista per l'istanza.
42. **Gli oratori sono considerati Centri di aggregazione (Cag) anche se non ufficialmente riconosciuti come tali?**
Sì. Non essendo presente una definizione normativa che regola e individua i Cag, è facoltà dei Comuni individuare strutture che, per caratteristiche, possano risultare centri di aggregazione giovanile.
43. **Le associazioni giovanili e/o di altro tipo non iscritte al Registro Odv e/o al Runts possono diventare partner o sono escluse?**
Per essere considerati partner del progetto, i requisiti sono definiti dal bando. Possono collaborare anche altri soggetti che però non potranno essere destinatari di quota parte del finanziamento concesso e/o considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio.
44. **Per collaborazione con n. 2 o più associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle ODV e in fase di trasmigrazione e/o già iscritte al RUNTS si intendono esclusivamente associazioni di volontariato iscritte al Registro Odv?**
Si intendono quelle iscritte al RUNTS o al previgente Registro regionale delle Odv.
45. **Nel caso si tratti di associazioni che abbiano avviato iscrizione al RUNTS e siano in attesa di risposta vengono considerate ugualmente?**
SÌ, se l'istanza di iscrizione è avvenuta prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando.
NO, se si tratta di un'associazione NON iscritta ai previgenti registri; la stessa deve essere effettivamente iscritta al RUNTS alla data di scadenza del bando

46. **Se un associazione non è iscritta al Runts, può partecipare?**
 Sì, ma non può essere destinataria di quota parte del finanziamento concesso e non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione al finanziamento.
47. **Il requisito "iscrizione al Runts o al Registro Odv" comporta entrambe le iscrizioni o ne basta una?**
 Una oppure l'altra.
48. **Le onlus sono escluse dal partenariato?**
 Le onlus sono escluse dal partenariato a meno che non siano iscritte al RUNTS o ai registri previgenti, secondo quanto previsto dal bando e successive integrazioni, ma possono collaborare.
49. **In diversi statuti delle associazioni del terzo settore non si fa riferimento nello specifico ai giovani ma ad attività di contrasto alla dispersione scolastica, ecc... vanno bene ugualmente?**
 Sì, considerato che le attività contro la dispersione scolastica si rivolge ai giovani, ossia il target di nostro interesse.
50. **Compilazione modulo C: per la compilazione della scheda potrebbero esserci cooperative iscritte al RUNTS ma non al registro ODV: come comportarsi?**
 E' sufficiente aggiungere la riga 4) specificando nel modulo C di costituirsi in partenariato pubblico con i seguenti sottoscrittori:
 Struttura complessa di Psicologia dell'ASL.....avente sede a
 N. ___ Comuni;
 N. ___ Centri di Aggregazione giovanili;
 4) N. ___ organizzazioni di volontariato già iscritte al registro regionale delle ODV o neoiscritte al RUNTS.
51. **I Comuni che hanno appaltato il servizio ad una Cooperativa Sociale, ai fini della compilazione dell'Allegato C, per Legale Rappresentante del Centro di Aggregazione deve essere considerato il Sindaco o il Presidente della Cooperativa Sociale ?**
 Il legale rappresentante deve essere colui che ha la responsabilità legale del Centro di Aggregazione; ovvero se il CAG è stato costituito/gestito da una cooperativa sociale allora il legale rappresentante sarà il Presidente della Cooperativa sociale.
52. **Se il legale rappresentante del CAG è il Sindaco del Comune, la Cooperativa che gestisce può essere inserita come partner tra le Associazioni di volontariato?**
 Sì, anche la cooperativa sociale è ammessa, benché non sia un'organizzazione di volontariato, ma solo se iscritta al RUNTS.
53. **Se si vuole coinvolgere l'Oratorio come CAG chi è il legale rappresentante? Il Parroco o deve essere presente un'associazione iscritta al RUNTS?**
 Il Parroco (i CAG non sono associazioni iscritte al RUNTS).
54. **Eventuali altre associazioni che verranno coinvolte per la parte sportiva e/o creativa possono essere considerati fornitori ed essere inseriti successivamente, anche se non all'interno della partnership?**
 Sì, possono essere considerati fornitori di servizi ed in quanto tali, in fase di istanza, vanno solamente indicate le voci di spesa afferenti.
55. **E' possibile dare l'incarico a soggetti non elencati tra i partner e/o non inseriti nel progetto per l'affidamento di laboratori / consulenze psicologiche / attività sportive e altre attività oggetto del contributo regionale ?**
 Sì, è possibile fermo restando che la rendicontazione resta sempre in carico al comune capofila nei confronti di Regione Piemonte.
56. **Il bando prevede la presentazione di una "dichiarazione di intenti per la costituzione del partenariato". E' intenzione del Comune presentare istanza in partenariato con alcuni soggetti con i quali co-gestisce il CAG cittadino; in fase di rendicontazione il capofila intende presentare la documentazione intestata ai partner, ai**

quali ha trasferito il contributo, riportante gli estremi che identificano il progetto per l'attività rendicontativa a suo carico. Questa interpretazione è corretta?

Sì, purchè abbiano tutte le caratteristiche previste dal bando.

PERIODO di VALIDITA' delle SPESE e VOCI di SPESA

57. Cosa si intende per “periodo di validità delle spese dalla data di adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento regionale”?

È il periodo che decorre dalla data della determinazione dirigenziale di assegnazione delle risorse ai soggetti vincitori del bando, sino alla data di conclusione degli interventi (15/10/2023), più ulteriori 15 giorni unicamente per la rendicontazione (31/10/2023).

58. Prima della determinazione dirigenziale di assegnazione delle risorse ai soggetti vincitori del bando è possibile, da parte del soggetto attuatore, assumere atti di impegno a favore di eventuali soggetti da coinvolgere per le finalità del bando ?

Sì è possibile, purchè sia previsto esclusivamente un impegno verso terzi; mentre non è ammessa la relativa fatturazione di terzi verso il soggetto attuatore prima di tale data come non è neppure ammessa la relativa liquidazione da parte del soggetto attuatore verso terzi in data antecedente la determinazione dirigenziale di assegnazione delle risorse.

59. Quali sono le spese ammesse a finanziamento ?

Le spese ammesse a finanziamento sono:

a) spese di personale interno ed esterno per i percorsi di supporto psicologico, individuali e di gruppo (massimo 50% del costo totale del progetto);

b) spese per laboratori espressivi (artistici e/o musicali), per attività sportive mirate al contrasto del disagio giovanile individuale o di gruppo, compresi i materiali di consumo ad esclusione di qualsiasi cespite e per l'affitto di locali utili per lo svolgimento delle attività (massimo 40% del costo totale del progetto);

c) spese di pubblicità e promozione (massimo 5% del costo totale del progetto);

d) spese relative ai dispositivi e agli adempimenti da mettere in atto ai fini del rispetto delle misure di sicurezza relative all'emergenza Covid-19, qualora necessarie (massimo 5% del costo totale del progetto).

60. Il finanziamento delle spese copre anche l'IVA ?

Sì, qualora sia un costo effettivo a carico del soggetto attuatore.

61. Sono consentite le spese per coffe-break ?

Tali spese NON sono consentite qualora imputate a carico del finanziamento regionale assegnato; mentre sono consentite qualora co-finanziate.

62. C'è un limite alle spese di personale interno e/o esterno?

Sì, massimo il 50% del costo totale del progetto.

63. C'è un limite alle spese per i laboratori ?

Sì, massimo il 40% del costo totale del progetto.

64. C'è un limite alle spese di pubblicità e promozione ?

Sì, massimo il 5% del costo totale del progetto.

65. C'è un limite alle spese per le misure di sicurezza per COVID-19?

Sì, massimo il 5% del costo totale del progetto.

66. In relazione alle attività oggetto del finanziamento, ossia realizzazione di laboratori espressivi (anche artistici e musicali), è possibile affidare parte del contributo ai soggetti affidatari dei CAG?

Sì se rispondono ai requisiti previsti dal bando.

67. Rispetto alla suddivisione del budget: nel caso in cui non ci fosse la necessità di spese relative all'emergenza Covid, come è possibile redistribuire quel 5% di risorse considerato che le altre voci hanno dei massimali non superabili ed il cui totale complessivo determina il 95% del costo totale?

Nel caso di inutilizzo del 5% del budget di risorse per l'emergenza covid, lo stesso 5% può essere utilizzato unicamente per le voci di spesa *b)* e *c)* previste dal bando.

68. **In merito alle spese ammissibili a finanziamento per le attività laboratoriali, si possono indicare anche quelle relative al costo degli spazi- affitto/utenze?**
Sì, tali spese sono previste a carico del contributo regionale rispettando la percentuale massima di riferimento per tale voce di spesa (40%).

STRUTTURA SEMPLICE o COMPLESSA di PSICOLOGIA e loro ATTIVITA'

69. **Quando si cita Legale rappresentante della struttura complessa di psicologia dell'Asl si intende il legale rappresentante dell'Asl?**
Sì. A meno che lo stesso non deleghi altro soggetto con apposito provvedimento.
70. **Qual è il ruolo e quale tipo di collaborazione deve avere la struttura complessa di psicologia del territorio?**
La struttura complessa di psicologia del territorio ha un ruolo fondamentale nel progetto; nell'ambito delle competenze della struttura individuerete voi il ruolo e quale tipo di collaborazione.
71. **Il supporto psicologico (individuale e/o di gruppo) in quali luoghi può essere svolto? Presso la Struttura complessa di Psicologia dell'ASL dei comuni aderenti? O presso i CAG?**
A discrezione del Comune e della struttura di psicologia partner, ovvero nel luogo ritenuto più opportuno.
72. **È possibile coinvolgere gruppi classe di istituti scolastici in particolare difficoltà in percorsi di gruppo durante l'orario scolastico e presso le scuole stesse?**
È necessario valutare con le scuole il coinvolgimento di soggetti con particolari difficoltà, senza pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività scolastica.
73. **Per "personale esterno" si intende solo il singolo professionista (Partita Iva, co.co.pro, ecc...) o è possibile coinvolgere anche personale che lavori per un ente del Terzo Settore?**
È possibile coinvolgere anche personale che lavori per un ente del Terzo Settore purchè partner di progetto.
74. **Gli interventi arteterapeutici individuali o di gruppo, condotti da personale diplomato in arteterapia sono da considerarsi parte del sostegno psicologico o dei laboratori espressivi?**
Lasciamo l'autonomia a chi collabora di decidere se gli interventi arteterapeutici siano da considerarsi parte prevalente dell'una o dell'altra. La progettualità deve prevedere il supporto di psicologia.
75. **In caso di assenza della struttura semplice o complessa di psicologia sul territorio del Comune è possibile che la partnership venga fatta con un altro servizio del territorio (Centro di salute mentale, Neuropsichiatria...) e che effettivamente sul territorio svolga quella funzione?**
Il bando non prevede tale possibilità. La struttura semplice o complessa è presente in ogni ASL, quindi non è possibile che siano "assenti". E' pertanto sempre possibile prevedere la collaborazione con la struttura semplice o complessa dell'ASL, a seconda dell'organizzazione che l'ASL si è data.
76. **Le attività sportive devono essere inserite pena esclusione?**
No, non sono previste esclusioni in merito alle attività ma è opportuno considerare le spese in fase di bilancio preventivo.
77. **Il progetto può prevedere oltre al supporto psicologico solo attività artistiche e musicali?**
No, può prevedere anche attività sportive.